

Traduzione¹

Convenzione concernente certe restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima²

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

(Stato 6 novembre 2015)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria; Re di Boemia, ecc. e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

riconoscendo la necessità di assicurare meglio che per il passato l'equa applicazione del diritto alle relazioni marittime internazionali in tempo di guerra;

stimando che, per conseguire tale scopo, conviene che, abbandonando o conciliando, all'occorrenza, in un interesse comune certe pratiche antiche divergenti, si abbia a codificare, in norme comuni, le garanzie dovute al commercio pacifico e al lavoro inoffensivo, nonchè la condotta delle ostilità per mare; che è necessario stabilire con

CS 11 438; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² Trattasi della XI^a Conv. conclusa alla Conferenza per la pace all'Aja, del 1907. L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.212 in fine.

³ CS 11 217

mutui impegni scritti i principî rimasti finora nel dominio incerto della controversia o lasciati all'arbitrio dei Governi;

che, già ora, un certo numero di norme possono essere poste, senza portar pregiudizio al diritto presentemente in vigore concernente le materie che non vi sono previste;

hanno nominato a Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Della corrispondenza postale

Art. 1

La corrispondenza postale dei neutrali o dei belligeranti, qualunque sia il suo carattere ufficiale o privato, trovata in mare su di una nave neutrale o nemica, è inviolabile. Se la nave viene sequestrata, la corrispondenza dovrà essere spedita col minore ritardo possibile da chi abbia eseguita la cattura.

Le disposizioni del capoverso precedente non si applicano, nel caso di violazione del blocco, alla corrispondenza che sia destinata o proveniente dal porto bloccato.

Art. 2

L'invulnerabilità della corrispondenza postale non sottrae il piroscampo postale neutrale alle leggi e ai costumi di guerra per mare concernenti le navi di commercio neutrali in generale. Tuttavia la visita non deve essere eseguita che in caso di necessità, con tutta la moderazione e la sollecitudine possibile.

Capitolo II: Dell'esenzione di cattura per certi battelli

Art. 3

Sono esenti da cattura i battelli esclusivamente adoperati per la pesca costiera, o per i servizi di piccola navigazione locale, come pure i loro ordigni, gli accessori, gli apparecchi ed il carico.

Tale esenzione cesserà di essere loro applicabile dal momento che essi parteciperanno in un modo qualsiasi alle ostilità.

Gli Stati contraenti si proibiscono di profittare del carattere inoffensivo dei detti battelli per adoperarli ad uno scopo militare conservando ai medesimi la loro apparenza pacifica.

Art. 4

Sono parimente esenti da cattura le navi adoperate per missioni religiose, scientifiche o filantropiche.

Capitolo III: Del regime degli equipaggi delle navi di commercio nemiche catturate da un belligerante**Art. 5**

Quando una nave di commercio nemica sia catturata da un belligerante, gli uomini del suo equipaggio che sono cittadini di uno Stato neutrale, non vengono fatti prigionieri di guerra.

Lo stesso dicasi del capitano e degli ufficiali che sono parimente cittadini di uno Stato neutrale, se essi promettono formalmente di non servire su di una nave nemica durante la guerra.

Art. 6

Il capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio che sono cittadini dello Stato nemico, non saranno fatti prigionieri di guerra, purchè essi si impegnino, sotto la fede di una promessa formale scritta, a non prestare, finchè durino le ostilità, alcun servizio che abbia rapporto colle operazioni di guerra.

Art. 7

I nomi degli individui lasciati liberi nelle condizioni previste all'articolo 5 capoverso 2, e all'articolo 6 sono notificati dal belligerante che ha eseguito la cattura all'altro belligerante. 2 vietato a quest'ultimo di impiegare scientemente i detti individui.

Art. 8

Le disposizioni dei tre articoli che precedono non si applicano alle navi che prendono parte alle ostilità.

Capitolo IV: Disposizioni finali**Art. 9**

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti appartengono tutti alla Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le notificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 11

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 12

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 13

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 14

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni eseguito in virtù dell'articolo 10 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 11 capoverso 2) o di denuncia (articolo 13 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi,

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre mille novecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 6 novembre 2015⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	12 novembre	1918 S	12 novembre	1918
Belgio	8 agosto	1910	7 ottobre	1910
Brasile	5 gennaio	1914	6 marzo	1914
Cina	10 maggio	1917	9 luglio	1917
Danimarca	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
El Salvador	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Etiopia	5 agosto	1935	4 ottobre	1935
Figi	2 aprile	1973 S	10 ottobre	1970
Finlandia	10 aprile	1922 A	9 giugno	1922
Francia	7 ottobre	1910	6 dicembre	1910
Germania	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Giappone	13 dicembre	1911	11 febbraio	1912
Guatemala	13 aprile	1910	12 giugno	1910
Haiti	2 febbraio	1910	3 aprile	1910
India	29 luglio	1950 S	15 agosto	1947
Islanda	8 dicembre	1955 S	17 giugno	1944
Laos	18 luglio	1955 S	18 luglio	1955
Liberia	4 febbraio	1914	5 aprile	1914
Lussemburgo	5 settembre	1912	4 novembre	1912
Messico	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Nicaragua	16 dicembre	1909	14 febbraio	1910
Norvegia	19 settembre	1910	18 novembre	1910
Paesi Bassi	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Aruba	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Curaçao	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) Sint Maarten	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Panama	11 settembre	1911	10 novembre	1911
Polonia	31 maggio	1935	30 luglio	1935
Portogallo	13 aprile	1911	12 giugno	1911
Regno Unito	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Romania	1° marzo	1912	30 aprile	1912
Spagna	18 marzo	1913	17 maggio	1913
Stati Uniti	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Sudafrica	10 marzo	1978 S	31 maggio	1910
Svezia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Svizzera	12 maggio	1910	11 luglio	1910

⁴ CS 11 438; RU 1979 957 e 2015 5959.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Thailandia	12 marzo 1910	11 maggio	1910	
Ungheria	16 novembre 1918 S	16 novembre	1918	
